



18 gennaio 2022

Alle Agenzie per il Lavoro
e p.c.

Ad ASSOLAVORO
Ad ASSOSOMM

A FELSA CISL
A NIDIL CGIL
A UILTemp

Loro Sedi


Oggetto: Presentazione delle richieste di rimborso del trattamento di integrazione salariale (TIS) c.d. "semplificato" conseguente a sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro relative ai mesi di settembre e ottobre 2021

Le Agenzie, secondo le ordinarie modalità, possono inviare al Fondo le richieste di rimborso, contenenti gli elementi di dettaglio degli importi erogati a titolo di **trattamento di integrazione salariale "semplificato"** secondo il seguente calendario:

- **dalle ore 12:00 del 24 gennaio 2022 alle ore 12:00 del 28 gennaio 2022 per il mese di settembre 2021;**
- **dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2022 alle ore 12:00 del 4 febbraio 2022 per il mese di ottobre 2021.**

Detti valori, pari alla somma dei singoli importi relativi a ciascun lavoratore, dovranno essere ripartiti tra quota retributiva e quota contributiva, calcolati secondo le modalità note, con esclusivo riferimento ai giorni di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro causati dal Covid 19 e non all'intera retribuzione dei mesi oggetto di dichiarazione.

Pertanto, si specifica che, in presenza di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid - 19, indipendentemente dalla normativa applicata dall'impresa utilizzatrice ai fini dell'attivazione dell'ammortizzatore emergenziale, la prestazione del trattamento di integrazione salariale (TIS) c.d. "semplificato" è riconosciuta a tutti i lavoratori in somministrazione in forza alla data del 23 marzo 2021 (per un numero massimo di 28 settimane di prestazione dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 previste dal Decreto c.d. "Sostegni") e/o in forza alla data del 22 ottobre 2021 (per ulteriori 13 settimane di



prestazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 previste dal Decreto c.d. "Fiscale" e per i soli datori di lavoro ai quali sia stato autorizzato il precedente periodo di 28 settimane).

Il modello di dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere trasmesso al fondo compilando l'apposito "form" rinvenibile sulla piattaforma <https://tis.formatemp.it>.

Esclusivamente in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto "form" e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni inviate via PEC in mancanza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione del Fondo.

Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l'ultima dichiarazione inviata entro i termini.

Saranno successivamente comunicate le tempistiche e le modalità per la rendicontazione delle prestazioni erogate ai beneficiari nel periodo in esame.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Antonino Costantino